

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sugli edulcoranti per uso alimentare

COM(90) 381 def. — SYN 296

(Presentata dalla Commissione il 18 settembre 1990)

(90/C 242/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto el parere del Comitato economico e sociale,

vista la direttiva 85/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle relative condizioni di impiego deve riesistere nella protezione del consumatore;

considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non intende incidere su disposizioni relative a funzioni non connesse alle proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che la Commissione adeguerà le disposizioni comunitarie conformemente alle norme previste dalla presente direttiva;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico ovvero di alimenti senza zucchero e in taluni casi in cui la sostituzione dello zucchero serva a prolungare la durata di conservazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica formante parte della direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.
2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari utilizzati per conferire sapore dolce agli alimenti e denominati nel prosieguo «edulcoranti».
3. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti quali i monosaccaridi, i disaccaridi ed il miele.

Articolo 2

1. Nei prodotti alimentari possono essere usati soltanto gli edulcoranti elencati in allegato.
2. Gli edulcoranti possono essere usati esclusivamente negli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati in prodotti dietetici per l'infanzia e per la crescita, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

4. La quantità massima indicata nell'allegato si riferisce agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni del produttore.

Articolo 3

La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche riguardanti l'impiego di additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

Articolo 4

Se del caso, può essere deciso, con la procedura prevista all'articolo 6, se un determinato alimento appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari menzionate nell'articolo 2, paragrafo 3 ed elencate in allegato.

Articolo 5

Le misure necessarie per adeguare le vigenti disposizioni comunitarie alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate entro il termine di sei mesi dalla presente direttiva sono adottate entro il termine di sei mesi dalla notifica, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari (nel prosieguo denominato «il comitato») viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1992 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1992;
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1993.

Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

N. CEE	Denominazione	Prodotti alimentari	Quantità massima
(1)	(2)	(3)	(4)
E 420	Sorbitolo i) Sorbitolo ii) Sorbitolo di sorbitolo	Tutti i prodotti alimentari escluse le bevande analcoliche a base d'acqua	<i>quantità sufficiente</i>
E 421	Mannitolo		
E 953	Isomalto		
E 965	Maltitolo i) Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo		
E 966	Lattide		
E 967	Xilitolo		
E 950	Acesolfamo K	<p>Bevande analcoliche</p> <p>Bibite aromatizzate a base d'acqua a basso contenuto energetico o senza zucchero 350 mg/l</p> <p>Bibite a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/l</p> <p>Bibite a base di succo di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/l</p> <p>Dessert</p> <p>Dessert a base d'acqua a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di uova a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di cereali a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di materie grasse a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Cereali per la prima colazione 350 mg/kg</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)
E 950 (segue)	Acesolfamo K	Gelati	
		Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero	800 mg/kg
		Frutta	
		Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero	350 mg/kg
		Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico	1 000 mg/kg
		Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico	350 mg/kg
		Conservare agrodolci di frutta	200 mg/kg
		Dolciumi	
		Dolciumi senza zucchero	500 mg/kg
		Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero	500 mg/kg
		Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero	1 000 mg/kg
		Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e nocciole e a base di materie grasse	1 000 mg/kg
		Gomma da masticare senza zucchero	2 000 mg/kg
		Prodotti di panetteria	
		Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico	1 000 mg/kg
		Pesce, crostacei, molluschi	
		Conservare agrodolci e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg
		Verdura	
		Conservare agrodolci di verdura	200 mg/kg
		Bevande alcoliche	
		Sidro e perry	350 mg/l
		Seguenti tipi di birra:	
		— gueuze	
		— kriek-lambic	
		— birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	
		— oud bruin	
		— obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	350 mg/l

(1)	(2)	(3)	(4)
E 951 (segue)	Aspartame	Gelati	
		Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero	800 mg/kg
		Frutta	
		Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero	1 000 mg/kg
		Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico	1 000 mg/kg
		Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico	1 000 mg/kg
		Conserve agrodolci di frutta	300 mg/kg
		Dolciumi	
		Dolciumi senza zucchero	2 000 mg/kg
		Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero	2 000 mg/kg
		Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero	2 000 mg/kg
		Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e nocciole e a base di materie grasse	1 000 mg/kg
		Gomma da masticare senza zucchero	5 500 mg/kg
		Prodotti di panetteria	
		Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico	1 700 mg/kg
		Pesce, crostacei, molluschi	
		Conserve agrodolci e marinate di pesce, crostacei e molluschi	300 mg/kg
		Verdura	
		Conserve agrodolci di verdura	300 mg/kg
		Bevande alcoliche	
		Sidro e perry	600 mg/l
Seguenti tipi di birra: — gueuze — krick-lambic — birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %) — oud bruin — obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	600 mg/l		

(1)	(2)	(3)	(4)
E 951 (segue)	Aspartame	<p>Diversi</p> <p>Salse emulsionate</p> <p>Salse non emulsionate</p> <p>Senape</p> <p>Insalate preparate con salse emulsionate</p> <p>Prodotti dietetici</p> <p>Preparati dietetici che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche un solo pasto</p> <p>Preparati completi e supplementi nutritivi da usare sotto controllo medico</p> <p>Supplementi dietetici liquidi</p> <p>Supplementi dietetici solidi</p>	<p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>300 mg/kg</p> <p>800 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>600 mg/kg</p> <p>2 000 mg/kg</p>
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	<p>Bevande analcoliche</p> <p>Bibite aromatizzate a base d'acqua a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di succo di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert</p> <p>Dessert a base d'acqua a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di uova a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di cereali a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di materie grasse a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Cereali per la prima colazione</p> <p>Gelati</p> <p>Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero</p>	<p>400 mg/l⁽¹⁾</p> <p>400 mg/l⁽¹⁾</p> <p>400 mg/l⁽¹⁾</p> <p>250 mg/kg⁽¹⁾</p> <p>400 mg/kg⁽¹⁾</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
E 952 (segue)	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	<p>Frutta</p> <p>Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico</p> <p>Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico</p> <p>Dolciumi</p> <p>Dolciumi senza zucchero</p> <p>Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e nocciole e a base di materie grasse</p> <p>Gomma da masticare senza zucchero</p> <p>Prodotti di panetteria</p> <p>Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico</p> <p>Bevande alcoliche</p> <p>Sidro e perry</p> <p>Prodotti dietetici</p> <p>Preparati dietetici che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche un solo pasto</p> <p>Preparati completi e supplementi nutritivi da usare sotto controllo medico</p> <p>Supplementi dietetici liquidi</p> <p>Supplementi dietetici solidi</p>	<p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>250 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>3 000 mg/kg (*)</p> <p>1 700 mg/kg (*)</p> <p>350 mg/l (*)</p> <p>400 mg/kg (*)</p> <p>400 mg/kg (*)</p> <p>400 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p>
E 954	Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca	<p>Bevande analcoliche</p> <p>Bibite aromatizzate a base d'acqua a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di succo di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert</p> <p>Dessert a base d'acqua a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di uova a basso contenuto calorico o senza zucchero</p>	<p>80 mg/l (*)</p> <p>80 mg/l (*)</p> <p>80 mg/l (*)</p> <p>100 mg/kg (*)</p> <p>100 mg/kg (*)</p> <p>100 mg/kg (*)</p> <p>100 mg/kg (*)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
E 954 (segue)	Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca	Dessert a base di cereali a basso contenuto calorico o senza zucchero	100 mg/kg (*)
		Dessert a base di materie grasse a basso contenuto calorico o senza zucchero	100 mg/kg (*)
		Cereali per la prima colazione	100 mg/kg (*)
		Gelati	
		Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero	100 mg/kg (*)
		Frutta	
		Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero	200 mg/kg (*)
		Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico	200 mg/kg (*)
		Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico	100 mg/kg (*)
		Conservenze agrodolci di frutta	160 mg/kg (*)
		Dolciumi	
		Dolciumi senza zucchero	500 mg/kg (*)
		Dolciumi a base di noccioline o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero	500 mg/kg (*)
		Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero	300 mg/kg (*)
		Essoblaten	800 mg/kg (*)
		Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e noccioline e a base di materie grasse	200 mg/kg (*)
		Gomma da masticare senza zucchero	1 200 mg/kg (*)
		Prodotti di panetteria	
		Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico	170 mg/kg (*)
		Pesce, crostacei, molluschi	
		Conservenze agrodolci e marinate di pesce, crostacei e molluschi	160 mg/kg (*)
		Verdura	
		Conservenze agrodolci di verdura	160 mg/kg (*)
		Bevande alcoliche	
Sidro e perry	80 mg/l (*)		
Seguenti tipi di birra:			
— gueuze			
— krielk-lambic			
— birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)			
— oud bruin			
— obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	80 mg/l (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)
E 959 (segue)	Neoesperidina DC	<p>Frutta</p> <p>Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico</p> <p>Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico</p> <p>Dolciumi</p> <p>Dolciumi senza zucchero</p> <p>Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Gomma da masticare senza zucchero</p> <p>Bevande alcoliche</p> <p>Sidro e perry</p> <p>Seguenti tipi di birra:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gueuze — krik-lambic — birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %) — oud bruin — obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %) 	<p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>20 mg/l</p> <p>10 mg/l</p>

(¹) in acido libero.

(²) in imide libera.

Nota: Senza zucchero: senza alcuna aggiunta di mono- o di disaccaridi.